CORSO PER LA FORMAZIONE DEI GESTORI PER PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

La Liquidazione del Patrimonio

OCC
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - Un servizio di **OCF**

La liquidazione del patrimonio dal punto di vista teorico:

1. Esame della norma;
2. Ruolo dell'OCC e del Gestore della Crisi;
3. Confronto con il fallimento.

Dott. Pieraffaele Battaglia

La Liquidazione del Patrimonio

Premessa

La composizione delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili si configura, a tutti gli effetti, come una procedura concorsuale parallela a quelle già esistenti.

All'interno della suddetta disciplina un ruolo importante è svolto dal "liquidatore", che interviene nella procedura in due distinti momenti:

1. nell'esecuzione dell'accordo o del piano di cui alla sezione prima (art. 7 e art. 13)
2.nella liquidazione del patrimonio di cui alla sezione seconda (art. 14-ter e seguenti).

La Liquidazione del Patrimonio

Premessa

Riferimenti normativi:

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

modificata dall'art. 18, D.L. 179/2012

conv. con modific. dalla L. 221/2012 (Cosiddetto decreto "Sviluppo bis") **"Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento"**

D.M. n. 202/2014 – Regolamento iscrizione registro O.C.C.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

SEZ. SECONDA - Art. 14-ter

Riferimenti normativi:

SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter

Liquidazione dei beni

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

SEZ. SECONDA - Art. 14-ter

Riferimenti normativi:

1.In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Soggetti ammessi: soggetti non fallibili (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli, consumatori)

Cause di inammissibilità:

-) chi è soggetto a procedure concorsuali;

-) chi ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

SEZ. SECONDA - Art. 14-ter

Riferimenti normativi:

Cause di inammissibilità:

è soggetto a procedure concorsuali l'imprenditore commerciale che supera una delle seguenti soglie dimensionali:

- Attivo patrimoniale superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi;

- Ricavi lordi di importo superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi;

- Debiti (anche non scaduti e non definitivamente accertati) di importo superiore a € 500.000,00.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

SEZ. SECONDA - Art. 14-ter

Riferimenti normativi:

Cause di inammissibilità:

il soggetto che ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo, non può essere ammesso.

Cosa si intende aver fatto ricorso:
La **Sentenza n. 1869/2016** della Prima sezione Civile della **Cassazione** ha *risolto la questione stabilendo che "vi abbia fatto ricorso", debba interpretarsi come aver "fruito degli effetti pieni dell'istituto stesso nel quinquennio anteriore."*

L'interpretazione prevalente (piuttosto restrittiva) dei tribunali era stata quella di ritenere che chiunque avesse anche solo presentato ricorso, indipendentemente dagli esiti (e quindi anche con domanda rigettata, non approvata o ritirata) doveva attendere cinque anni prima di proporre una nuova domanda ad uno qualsiasi procedimenti.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

SEZ. SECONDA - Art. 14-ter

Riferimenti normativi:

2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

Art. 9 co.1 - Competenza: il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.

Art. 9 co.2 e 3 - Documentazione: l'elenco di tutti i **creditori**, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i **beni** del debitore e degli eventuali **atti di disposizione** compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle **dichiarazioni dei redditi** degli ultimi tre anni e dell'**attestazione sulla completezza e attendibilità della documentazione**, nonché l'elenco delle **spese correnti necessarie** al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del **certificato dello stato di famiglia**.

Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

SEZ. SECONDA - Art. 14-ter

Riferimenti normativi:

Art. 14 ter co.3. – Allegati: alla domanda sono altresì allegati l'**inventario di tutti i beni** del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della **diligenza impiegata** dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; (**meritevolezza** il cui giudizio è rimeso al G.D.)

b) l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore** persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; (**meritevolezza** il cui giudizio è rimeso al G.D.)

c) il **resoconto sulla solvibilità** del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; (**meritevolezza** il cui giudizio è rimeso al G.D.)

d) l'indicazione della eventuale esistenza di **atti del debitore impugnati dai creditori**;

e) il **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

SEZ. SECONDA - Art. 14-ter

Riferimenti normativi:

4. L’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da’ notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

5. La domanda di liquidazione e’ inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

SEZ. SECONDA - Art. 14-ter

Riferimenti normativi:

6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

SEZ. SECONDA - Art. 14-ter

Riferimenti normativi:

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 2749 C.c.: “Estensione del privilegio”;
Art. 2788 .c.: “Prelazione per il credito degli interessi”;
Art. 2855 C.c.: “Estensione degli effetti dell’iscrizione”.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 quater

Riferimenti normativi:

Sezione II
Conversione della procedura di composizione in liquidazione
Art. 14 quater

La liquidazione del patrimonio può altresì essere attivata, su istanza del debitore o dei creditori, a seguito di cessazione degli effetti dell'accordo ai sensi dell'art. 11, comma 5, legge n.3/2012, annullamento e/o risoluzione dell'accordo, revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14 - bis legge n. 3/2012.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 quater

Riferimenti normativi:

Le ipotesi principali sono le seguenti:

- Cessazione di diritto degli effetti dell'accordo e della efficacia della omologazione del piano del consumatore: quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. In questo caso è prevista la ***conversione in procedura di liquidazione dei beni***.
- Revoca dell'accordo e della omologazione del piano del consumatore, nel caso in cui risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Anche in questo caso è prevista la ***conversione in procedura di liquidazione dei beni***.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 quater

Riferimenti normativi:

- Annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore pronunciati dal giudice, su istanza di alcuno dei creditori, quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti. Anche in tal caso è prevista la ***conversione in procedura di liquidazione dei beni***.
- Risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, pronunciati dal giudice, su richiesta di alcuno dei creditori, quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l'esecuzione dell'accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso. In tali casi la ***conversione in procedura di liquidazione*** dei beni ha luogo solo qualora le pronunce siano state determinate da cause imputabili al debitore

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 quinquies

Decreto di apertura della liquidazione

Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 quinquies

Decreto di apertura della liquidazione

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, **nomina** un **liquidatore**, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, **non** possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite **azioni cautelari o esecutive** ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
c) **stabilisce idonea** forma di **pubblicita**' della domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 quinquies

Decreto di apertura della liquidazione

d) **ordina**, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la **trascrizione del decreto**, a cura del liquidatore;
e) **ordina** la **consegna** o il rilascio **dei beni** facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 quinquies

Decreto di apertura della liquidazione – art. 14 quinquies

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 sexies

Inventario ed elenco dei creditori – art. 14 sexies

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, **forma l'inventario** dei beni da liquidare e **comunica ai creditori** e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 septies

Domanda di partecipazione alla liquidazione – art. 14 septies

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:
a) l'indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 octies

Formazione del passivo – art. 14 octies

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. In **presenza di contestazioni non superabili** ai sensi del comma 3, il liquidatore **rimette gli atti al giudice** che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 nonies

Liquidazione

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un **programma di liquidazione**, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
2. **Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni** che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 nonies

Liquidazione

Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il **giudice**, sentito il liquidatore e **verificata la conformità** degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo **svincolo delle somme**, **ordina la cancellazione della trascrizione** del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 nonies

Liquidazione

4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. Accertata la **completa esecuzione del programma di liquidazione** e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il **giudice** **dispone**, con **decreto**, la **chiusura** della procedura.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 decies e 14 undecies

Azioni del liquidatore – art. 14 decies

Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Beni e crediti sopravvenuti – art. 14 undecies

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 duodecies

Creditori posteriori – art. 14 duodecies

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I **crediti sorti in occasione** o **in funzione della liquidazione** o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 terdecies

Edebitazione – art. 14 terdecies

L'esdebitazione, intesa quale beneficio della liberazione dai debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, è prevista per il debitore persona fisica nel caso in questi abbia usufruito della procedura di liquidazione del patrimonio.
Infatti, in caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l'effetto esdebitatorio è automatico.
Come riportato dal primo comma dell'art. 14-terdecies l'esdebitazione riguarda soltanto i creditori concorsuali per la parte rimasta non soddisfatta dei loro crediti.

Affinché il debitore possa ottenere il beneficio dell'esdebitazione sarà necessario che si verifichino alcune condizioni di seguito riportate.

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 terdecies

Edebitazione – art. 14 terdecies

Occorre che il debitore:

- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno degli specifici reati previsti dall'art. 16 della legge che riecheggiano la disciplina della bancarotta;
- abbia svolto, nei quattro anni di durata della liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione..

La Liquidazione del Patrimonio

Riferimenti normativi:

Sezione II - Art. 14 terdecies

Edebitazione – art. 14 terdecies

Cause di esclusione:

-il sovraindebitamento del debitore é imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

-il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

In quest'ultima ipotesi il provvedimento di concessione dell'esdebitazione è revocabile in ogni momento, ad istanza dei creditori, così come quando risulti che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

La Liquidazione del Patrimonio

L'Organimo di Composizione della Crisi

D.M. n. 202/2014

L'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.)

Definizione

L'O.C.C. è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto n. 202 del 2014 come: "articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento".

La norma stabilisce la natura esclusivamente pubblicistica dell'O.C.C. e, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 3/2012, individua le indispensabili condizioni di indipendenza e professionalità.

La Liquidazione del Patrimonio

L'Organimo di Composizione della Crisi

Sezione III - Art. 15

L'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.)

L'O.C.C. deve essere richiesto dal debitore e può essere formato da Enti Pubblici, alcuni Ordini professionali ed altri soggetti.

In alternativa, il sovraindebitato può richiedere la nomina al Tribunale (che effettua la scelta tra chi ha i requisiti per essere nominato curatore fallimentare).

La Liquidazione del Patrimonio

L'Organimo di Composizione della Crisi

Sezione III - Art. 15

FUNZIONI OCC – nominato dal Tribunale

L'O.C.C., quale professionista (o società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 l.f. o un notaio, è di "ausilio" alla presentazione della proposta.

- Art. 15 comma 5: l'OCC assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione (e della proposta di liquidazione del patrimonio) e all'esecuzione dello stesso.
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- redige la relazione particolareggiata nella Liquidazione del Patrimonio;
- risolve eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione della liquidazione e vigila sull'esatto adempimento;
- comunica ai creditori eventuali irregolarità;
- è liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o Gestore della liquidazione;

La Liquidazione del Patrimonio

L'Organimo di Composizione della Crisi

Sezione III - Art. 15

L'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.)

FUNZIONI OCC – nominato dal Tribunale

-L'O.C.C. (previa autorizzazione) può accedere a:

- anagrafe tributaria
- sistemi di informazione creditizia
- centrale rischi
- altre banche dati pubblici

L'O.C.C. ha dunque molteplici funzioni che potrebbero, comunque, determinare rischi di potenziali conflitti di interesse

La Liquidazione del Patrimonio

Il Gestore della Crisi

D.M. n. 202/2014

Il Gestore della crisi (compiti e funzioni)

Il decreto n. 202/2014 definisce come Gestore della crisi "*la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore".*

Il Gestore della crisi sarà pertanto il professionista iscritto nell'apposito elenco e designato, come più volte accennato, dal Referente dell'O.C.C..

Al momento della designazione il Gestore della crisi sarà tenuto a comunicare la propria accettazione dell'incarico all'Organismo che lo ha designato. Nell'accettazione sarà contenuta anche la dichiarazione di indipendenza necessaria per poter gestire la procedura.

La Liquidazione del Patrimonio

Il Gestore della Crisi

D.M. n. 202/2014

Il Gestore della crisi (compiti e funzioni)

Il “gestore della crisi”, è la persona fisica insediata presso l’OCC e chiamato, appunto, a svolgere tutte le funzioni astrattamente incombenti ex lege sull’OCC, per ciascuna crisi da sovraindebitamento.

Un “responsabile del procedimento” per quella procedura di sovraindebitamento di cui è stato officiato dall’OCC, secondo i criteri indicati dall’art. 10 d.m. 202/2014.

La nomina del soggetto chiamato ad occuparsi delle soluzioni della crisi da sovraindebitamento sarà:

1) l’OCC di derivazione pubblicistica, che individua al suo interno il gestore della crisi (appunto gestore della singola procedura di sovraindebitamento);

2) in via transitoria – il presidente del tribunale (o suo delegato) per il professionista con i requisiti di cui all’art. 28 l.f. (curatore fallimentare).

La Liquidazione del Patrimonio

Confronto possibile con il "Fallimento" ?

Similitudini

•Il liquidatore è nominato tra i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

•interruzione delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio oggetto di liquidazione;

•pubblicità che il liquidatore dovrà fare in merito sia alla domanda che al decreto del giudice;

•trascrizioni di legge nel caso sussistano beni immobili o mobili registrati;

•spossessamento del debitore dei beni facenti parte del patrimonio;

•Predisposizione dell'inventario dei beni ricadenti nell'attivo (art. 14 sexies)

•accertamento del passivo (concorsuale) attraverso il deposito delle istanze di insinuazione dei creditori (art. 14-septies);

Differenze

•Mancanza nella legge di un rinvio espresso alla normativa fallimentare;

•Il giudice, pertanto dovrà, di volta in volta, esaminare l'applicabilità o meno in via analogica dei corrispondenti istituti della legge fallimentare;

•stato passivo e programma di liquidazione non sono oggetto di approvazione né da parte dei creditori, né da parte del Giudice, la cui approvazione, limitatamente allo stato passivo, interviene solo in caso di osservazioni ritenute non superabili dal liquidatore;

•Non sono esplicitate modalità di chiusura della procedura;

La Liquidazione del Patrimonio

Confronto possibile con il "Fallimento“?

Similitudini

•Predisposizione progetto di stato passivo da comunicare ai creditori interessati con termine di quindici giorni per le osservazioni; art. 14-octies

•Entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, redazione di un programma di liquidazione; art. 14 novies

•amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

•potere di effettuare vendite ed altri atti realizzativi in esecuzione del programma;

•riparto finale tra tutti i creditori concorsuali;

Differenze

• Il decreto di apertura della liquidazione, ai sensi dell’art. 14 - quinquies, comma 3, viene equiparato all’atto di pignoramento;

•In aggiunta per l’assenza di espressi rinvii all’art. 42 l.f., parrebbe esorbitante parlare di spossessamento dei beni del debitore e di assunzione da parte del liquidatore degli incombenti conseguenti;

•Il liquidatore, pertanto, non potrebbe considerarsi un rappresentante legale generale;

• né esercitare un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sui beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

•pertanto, potrebbe essere considerato non il possessore, ma al limite un mero detentore.